



S.E. Mons. Antonio DI DONNA

VESCOVO DI ACERRA

PROT. N. 26/2022

Con il presente Decreto, per meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola, il sottoscritto Mons. Antonio DI DONNA, Vescovo di Acerra,

DECRETA

le seguenti Disposizioni sull'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola:

1. NATURA E CARATTERISTICHE

L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio per una scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali del popolo italiano.

L'accordo concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 (legge n. 121/1985) e le che trova applicazione nel DPR n. 751/1985, modificato col DPR n. 202/1990, ne indicano le linee essenziali nel quadro delle finalità educative proprie della scuola.

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso di strumenti e metodi atti all'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica calibrata ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:



S.E. Mons. Antonio DI DONNA

VESCOVO DI ACERRA

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Legge n. 121, art. 9.2; Intesa, 4.1; Nota CEI 19/05/1991, n. 12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Legge n.121, PROT. addizionale 5; Intesa, 4.1);
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Legge n. 121, art. 9.2; Intesa, punti 1.1;4.1; Nota CEI 1991, n. 13)
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Legge n.121, PROT. addizionale punto 5, Intesa, punti 1.1; 4.1; Nota CEI 1991, n. 13);
- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Legge n. 121, PROT. addizionale punto 5, Intesa, punto 1.1);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 23/09/1984, n. 13; Nota CEI 1991, 13);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 1984, n. 9; Nota CEI 1991, n. 7);
- h) inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

2. DECRETO DI IDONEITÀ'

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell'insegnamento scolastico;



S.E. Mons. Antonio DI DONNA

VESCOVO DI ACERRA

- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- a) adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (Can. 804-805), dalla Delibera CEI (cf. XXXIV assemblea generale - Roma 6/10 maggio 1991) e dalla normativa diocesana;
- b) siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c) partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dal Servizio diocesano per l'IRC.

MODALITÀ

- a) L'attestazione di idoneità viene rilasciata, previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito nel presente decreto dal Direttore dell'Ufficio scuola della Diocesi, il quale verificherà la presenza, nel richiedente, dei requisiti necessari.
- b) In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.



S.E. Mons. Antonio DI DONNA

VESCOVO DI ACERRA

c) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal can. 805 del CDC, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

Acerra, dalla Sede Vescovile, 30 novembre 2022, festa di Sant'Andrea Apostolo

IL CANCELLIERE

Don Antonio COZZOLINO

IL VESCOVO

Mons. Antonio DI DONNA

